

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5132 dell'anno 2012 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"

**TRA**

V [REDACTED]  
[REDACTED] entrambi difesi dall'avv. [REDACTED]

Opponente

**CONTRO**

[REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., difeso dall'avv. [REDACTED]

Opposto

**NONCHE'**

[REDACTED] (già [REDACTED] S.r.l.), società a responsabilità limitata con unico socio, in qualità di mandataria di [REDACTED] SPV S.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

Intervenitrice *ex art. 111 c.p.c.*

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009



n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (*cf.* art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo RG n. [REDACTED] ottenuto dalla [REDACTED] per la condanna degli esponenti al pagamento della somma 25.664,74 rinveniente dal saldo passivo di un conto corrente di corrispondenza acceso presso l'istituto bancario in data 28\08\1991 dal sig. [REDACTED] e garantito da fideiussione omnibus dalla Sig.ra

[REDACTED] La Banca deduceva che detto credito era stato riconosciuto dall'esponente Sig. [REDACTED] con dichiarazione del 14\07\2011, e, proprio in virtù di tale dichiarazione, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Essi esponenti deducevano l'assoluta irrilevanza della dichiarazione del 14\07\2011, anche l'illegittimità della avversa domanda. Eccepivano l'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e cms non pattuita. Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.

Con propria comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio la [REDACTED] impugnando l'atto di opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo.

Instaurato il contraddittorio, disposta CTU tecnico contabile, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.

Rimesso sul ruolo per integrazione istruttoria, con atto di intervento depositato il 21-1-2020 si costituiva [REDACTED] SRL (già [REDACTED] Credit S.r.l.) società a responsabilità limitata, in qualità di mandataria di [REDACTED] SPV S.r.l., L quale cessionaria dei crediti di [REDACTED].

All'udienza del 19.1.2022 celebrata mediante deposito di note scritte, il giudizio veniva riservato per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### ***Sulla legittimazione del soggetto intervenuto***

Deve essere rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione attiva del soggetto intervenuto nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.



Invero, con comparsa di costituzione e intervento del 21-1-2020 si costituiva [REDACTED] SRL (già [REDACTED] Credit S.r.l.) società a responsabilità limitata, in qualità di mandataria di [REDACTED] SPV S.r.l., L deducendo che La [REDACTED] SPV S.r.l., ha concluso con la Banca [REDACTED] - [REDACTED] (derivante dall'atto di fusione per incorporazione, del 21 dicembre 2017 tra la [REDACTED]

[REDACTED] un accordo di cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del D.

Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993, per l'acquisto pro-soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco; l'avviso della suddetta cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 maggio 2019, Parte Seconda; che in forza della predetta operazione la stessa è subentrata al predetto Istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi al cedente Banca di Salerno. nel presente procedimento.

Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva; onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.

L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo

Firmato Da: FERRARA VALENTINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 18491753b474f04e  
Firmato Da: PASSANNANTI MARISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5435011e3350b86d1bd4f554c8fca84a



si ribadisce, a documentare, *ab origine*, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.

La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.

Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta, tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 parte II, del 9-5-2019 e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro dalla stessa Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utilizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.

Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla Banca opposta in capo a ██████████ SRL (già ██████████ Credit S.r.l.) in assenza del deposito di adeguata documentazione (contratto di cessione), ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questi ultimi e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta. Deve pertanto, a parere del Giudicante, ritenersi ammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c. nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito).

In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del



cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.

Vanno quindi deliberate le domande proposte da Banca di Salerno non estromessa dal giudizio.

### ***Il merito***

L'opposizione proposta è fondata e pertanto merita di essere accolta.

Preliminarmente deve essere dichiarata la tempestività dell'opposizione proposta da entrambe le parti e in particolare da [REDACTED]. Infatti la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 9.6.2012 mentre l'opposizione è stata notificata il 5.7.2012 quindi tempestivamente.

Anche l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita dagli attori deve essere rigettata.

Infatti, è stato affermato che "*è valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'antioriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c.*" (Cassazione civile sez. II, 05/11/2018, n. 28106; Cassazione civile , sez. lav. , 05/11/2012, n. 1891), principio perfettamente applicabile nella fattispecie in esame. Quanto, invece, alla contestazione di genericità della procura alle liti in quanto in essa non si è fatto esplicito riferimento al presente giudizio tramite l'indicazione delle controparti e delle domande concretamente formulate, va detto in via generale che "*l'interpretazione della procura al difensore, al fine di individuare l'ambito del mandato conferitogli dalla parte, costituisce valutazione riservata al giudice di merito, (Cassazione civile sez. II, 01/03/2007, n. 4864), dovendo quindi la procura essere interpretata in relazione al contesto dell'atto cui accede (Cassazione civile, sez. II , 23/01/2009, n. 1788).*"

Ora, rileva il Tribunale che nella fattispecie in esame la procura è fisicamente contenuta in calce al decreto ingiuntivo notificato, sicché il riferimento al presente giudizio non può che logicamente essere relazionato (anche secondo un'interpretazione di buona fede) all'opposizione introduttiva del presente giudizio.



In secondo luogo va detto che l'epigrafe dell'atto di citazione a sua volta faceva riferimento non già ad una generica procura alle liti, ma proprio a quella rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato.

Dovendosi, pertanto, interpretare il contenuto della procura con il contenuto dell'atto cui accede, non può che ritenersi che la procura in esame sia stata univocamente rilasciata in vista del giudizio introdotto dall'atto di citazione in opposizione.

L'eccezione di nullità della procura alle liti attorea deve pertanto essere rigettata.

Infine non può essere considerata una autonoma fonte di obbligazione la dichiarazione del 14.7.2011 posta alla base della richiesta monitoria da parte della banca.

Infatti la ricognizione di debito, come la promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazioni, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale. L'art. 1988 c.c. prevede poi che la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale: è chiaro dunque che nel caso di un riconoscimento di un debito si verifica un'inversione dell'onere della prova. Quindi le dichiarazioni recanti ricognizioni di debito non hanno efficacia costitutiva di una posizione creditoria, ma assumono solo l'efficacia processuale probatoria per cui, in deroga al normale canone di cui all'art. 2697 c.c., sollevano il creditore dall'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito e fanno gravare sul debitore l'onere di dimostrare che il debito riconosciuto in realtà non esiste o è invalido o si è successivamente estinto.

Ciò premesso e venendo al merito si osserva in punto di diritto che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento



dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista,



assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta ha prodotto a sostegno della domanda la seguente documentazione: 1) il contratto di conto corrente n. [REDACTED] stipulato da [REDACTED] con la Cassa [REDACTED] (SA) in data 28.08.1991; 2) contratto, di apertura di credito, n. [REDACTED], stipulato in data 05/03/2009, tra [REDACTED] e Banca [REDACTED] scarl; 3) gli estratti conto con i relativi scalari e calcolo delle competenze del conto n. [REDACTED] dal 01/01/1995 al 31.12.2011; sono riportate le operazioni di addebito delle competenze bancarie sino al 18.05.2012. Non sono stati depositati gli estratti conto dei trimestri III e IV del 1991, dei trimestri degli anni 1992-1993 e 1994.

E' indubbio che la documentazione depositata dalla banca sia incompleta, gravando sulla stessa, in quanto attore in senso sostanziale, l'onere di depositare tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto. A fronte di tale carenza documentale deve essere esaminata l'ultima integrazione depositata dal Consulente nella quale, su richiesta di questo giudice, ha eseguito il calcolo partendo dal primo estratto conto disponibile in quanto recante un saldo a credito per il correntista.

Dalla documentazione depositata risulta che il contratto di conto corrente è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria n. 154/1992 che per la prima volta ha previsto l'obbligo di forma scritta dei contratti bancari.



Con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta *ad substantiam*, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti; non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto; in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una **nullità assoluta**, e perciò rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria, sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca. Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt. 3 e 4 legge n. 154/1992 sulla Trasparenza Bancaria) “ *I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*”. La prescrizione di forma ex art. 1284, co. 3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per *relationem* mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°, T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°, T. U. bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale; questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente. Infine, sempre con riferimento a quanto disposto dall'art. 1284, co. 3°, c.c., anche un rinvio a “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi “ed alle “ condizioni d'uso”” o genericamente alle “ condizioni praticate sulla piazza”, in mancanza di accordi vincolanti che fissano i saggi su scala nazionale, concreta una indeterminatezza del tasso



ultralegale tuttora sanzionata dalla nullità assoluta di cui all'art. 1284, co. 3°, c.c..

In caso di mancata o invalida determinazione del tasso di interessi convenzionali, agli interessi convenzionali calcolati dall'Istituto di credito dovranno sostituirsi gli interessi in misura legale.

Nel caso di specie, in ossequio alle disposizioni normative di settore vigenti *ratione temporis* testé citate, non vi è prova agli atti della stipulazione in forma scritta degli interessi a carico del correntista facendo genericamente riferimento il tasso d'interesse, richiamandosi a quelli in uso. (cfr. pag.1 allegato n.1) Il concetto è ribadito dall'art.7, comma 3, del Benestare che specifica "*Gli interessi dovuti dal Correntista alla Cassa, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate dalle aziende di credito usualmente operanti sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura*".

b. non sono specificate commissioni; a chiusura contabile dei rapporti di dare e avere è regolata dall'art.7 del Benestare che dispone la capitalizzazione trimestrale delle competenze a favore della banca e quella annuale per le posizioni a credito del cliente.

Ne consegue, pertanto, il mancato rispetto della forma scritta di cui all'art. 1284, ultimo comma, c.c. quindi la illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale.

Il secondo contratto è di apertura di credito sul conto corrente n.C. [REDACTED] è stipulato per iscritto in data 05/03/2009 e riporta il timbro postale del 11.03.2009. È specificato che l'affidamento è concesso sino a €20.000,00(ventimila/00).

Con riferimento al primo contratto merita, altresì, accoglimento la domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto e, pertanto, va dichiarata l'illegittimità dell'anatocismo così come applicato dalla banca e documentato in sede peritale dalle verifiche compiute dall'ausiliario di questo giudice ( pag. 25 della relazione) . In relazione all'art. 1283 c.c. costituisce oramai principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "la clausola di un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione



successiva alla scadenza degli interessi) non può ammettersi, "in mancanza di usi contrari". Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con sentenza n.21095 del 7 ottobre- 4 novembre 2004, la quale ha confermato il surrichiamato orientamento giurisprudenziale inaugurato con il *revirement* della primavera del 1999, quando si è posta in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95). La premessa da cui parte detta decisione è che gli "usi contrari" suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. non sono gli usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico. Orbene è fatto notorio e di comune esperienza che i clienti delle banche si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto già esistenti o di auspicabile introduzione nell'ordinamento giuridico, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalle banche in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, di fatto mai negoziate individualmente e la cui accettazione è indefettibile presupposto per accedere ai servizi bancari. Quindi una clausola subita come pratica negoziale costante e non clausola accettata come adesione spontanea ad un precetto giuridico (*c.d. opinio iuris ac necessitatis*).

Né vale evidenziare che precedentemente al formarsi dell'orientamento giurisprudenziale della primavera del 1999, la stessa giurisprudenza della Cassazione (cfr. sent. nn. 6631/81; 4920/87; 12675/98), in quanto pronunciata in un primo tempo nel senso della natura normativa dell'anatocismo bancario, abbia contribuito al formarsi di un uso normativo in tal senso. Infatti da una parte appare quanto mai arduo sostenere che poche decisioni in tale senso del giudice di legittimità siano state idonee a fondare negli utenti dei servizi bancari la "*opinio iuris*" del meccanismo di capitalizzazione trimestrale degli interessi; dall'altra parte si ignora che l'inserimento costante della clausola anatocistica nei contratti bancari non avrebbe potuto mai conferire normatività ad una prassi negoziale "*contra legem*", in quanto in ogni caso violativa della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Più precisamente le clausole



preventive di capitalizzazione degli interessi sono nulle in quanto l'art. 1283 c.c. ammette l'anatocismo solo per gli interessi dovuti almeno per sei mesi purché: 1) siano richiesti con domanda giudiziale; o in alternativa 2) siano l'effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza.

La norma fa salva l'ipotesi di usi (normativi) contrari, ma come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, in materia bancaria l'anatocismo è stato introdotto da usi negoziali, i quali non possono derogare i limiti e le condizioni posti dall'art. 1283 c.c., considerata norma imperativa avente la sua *ratio* nell'esigenza di proibire pratiche negoziali tendenzialmente usuarie.

La produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria con la delibera CICR 9/2/2000, che non trova applicazione al caso che ci riguarda, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori; c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente, segnalando che sulla specificità dell'approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 comma 2 c.c.

Le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del 22/4/2000, come nel caso in esame, qualunque sia la periodicità, sono invece sempre nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418 comma 1 c.c.).

Va ricordato che le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera CICR 9/2/2000 non possono trovare alcuna applicazione, in quanto in seguito alla sentenza 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 342/1999 che era il fondamento legittimante l'art. 7, per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale (per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77 Cost.), ha perso ogni validità ed efficacia, applicandosi, pertanto, secondo i criteri di successione delle leggi nel tempo, l'art. 1283 cc.



Ne consegue, la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale, senza possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime.

In proposito, non può farsi riferimento all'art. 1284 c.c. che prevede l'anno unicamente come elemento per la determinazione della misura del saggio degli interessi legali (e, dunque, per tutt'altra finalità) .

Infatti, nella ricostruzione dei rapporti bancari non è quindi consentita alcuna forma di anatocismo, nemmeno quello c.d. equitativo semestrale o annuale.

Da una parte il riferimento ai sei mesi contenuto all'art. 1283 c.c. non è altro che l'indicazione del periodo minimo di maturazione degli interessi necessario affinché detti interessi producano altri interessi, ma pur sempre sulla base di una convenzione anatocistica posteriore alla maturazione degli stessi e quindi mai preventiva; dall'altra il riferimento all'anno ("... in ragione di anno...") contenuto nell'art. 1284 c.c. altro non indica che il lasso temporale da considerare al fine del computo degli interessi nella misura percentuale del saggio legale, non derogando in alcun modo alle condizioni e ai limiti posti dalla norma sull'anatocismo, che immediatamente la precede.

Dunque, in conseguenza dell'accertata nullità della clausola anatocistica, della capitalizzazione degli interessi debitori per tutta la durata del rapporto ovvero fino al 4.3.2009 , data in cui è stato stipulato il secondo contratto che si è adeguato alla Delibera CICR e della cms che pure risulta applicata in assenza di valida pattuizione, il saldo del conto corrente bancario deve essere rideterminato. E' bene precisare che non è stato riscontrato superamento del tasso soglia.

Ai fini delle rideterminazione del saldo è bene precisare che ad avviso di questo Giudice non risulta adeguatamente formulata eccezione di prescrizione da parte dell'opposta. Dalla lettura della comparsa risulta che la Banca abbia formulato l'eccezione di prescrizione in modo eccessivamente generico.

Infatti spetta alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno avuto natura solutoria. Pertanto, a fronte di una formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire



all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori.

Inoltre non si comprende il senso dell'eccezione in assenza di domanda di ripetizione formulata da parte opponente.

Pertanto alla luce dell'ultima integrazione elaborata dal CTU ne consegue che alla data del 31/12/2011, il saldo del conto n. 05/3005092, intestato a [REDACTED] ed aperto presso la Banca [REDACTED] scarl è pari a + € 13.595,31 a favore del correntista.ò

### *Sul regime delle spese processuali*

In ordine al governo delle spese processuali, le stesse meritano di essere poste a carico della parte opposta e liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018.

Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la CTU utile ai fini della decisione.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
- 2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di [REDACTED] SRL
- 3) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.835 per compensi ( di cui euro 875 per la fase di studio, euro 740 per la fase introduttiva, euro 1600 per la fase istruttoria e euro 1620 per la fase decisionale) con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario, oltre IVA e CPA come per legge.
- 4) Pone le spese della ctu tecnico contabile a carico delle originarie parti del giudizio in via solidale.
- 5) Così deciso in Salerno il 5-7-2022

Il Giudice

Dott.ssa Valentina Ferrara



